

INTERPELLANZA

In forma scritta

Da qualche tempo stiamo assistendo all'insano proliferare di Airb&b/affittacamere in paese, sia nel nucleo che in zona Arbostora.

Basta dedicare uno sguardo all'albo comunale per constatare il numero di notifiche che riguardano abitazioni che da primarie diventano secondarie, come pure (passo successivo) di notifiche che riguardano il cambio di destinazione da casa secondaria a Airb&b/affittacamere. È compito del Comune rilasciare a queste strutture ricettive un numero identificativo NL (Non Lear, cioè che non sottostanno alla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione), vale a dire che gli alloggi così definiti hanno la possibilità di essere occupati a scopo turistico per 90 giorni. A seguito di tale rilascio l'Ente turistico procede con l'incasso delle relative tasse di soggiorno.

Sulla stessa onda, appaiono poi le pubblicazioni di domande di costruzione/cambio di destinazione volte a trasformare gli alloggi NL di cui sopra in strutture ricettive attive tutto l'anno.

Da evidenze (booking, Airb&b e affini) risultano esserci sul nostro territorio una trentina di questi alloggi (sia NL che già ufficialmente attivi tutto l'anno), quindi un'abitazione ogni dieci, a Morcote, viene destinata ad alloggio turistico.

Basta scambiare qualche chiacchiera in paese per percepire una certa insofferenza, sia per la perdita di unità abitative che, soprattutto nei mesi estivi, per il viavai continuo nelle strette, schiamazzi e chiacchiere fino a tarda sera, trolley trascinati sui ciottoli delle strette a tutte le ore. Mancando una ricezione, gli ospiti si sentono liberi di arrivare e ripartire all'orario che più fa comodo, senza tra l'altro nessun controllo dell'identità.

Inoltre all'Arbostora vengono segnalati schiamazzi, feste e musica fino a notte fonda.

Le domande alle quali chiediamo una risposta sono quindi le seguenti:

1. C'è la volontà da parte del Municipio di chinarsi sul problema e trovare delle soluzioni che limitino queste trasformazioni (applicazione di tasse supplementari, verifica idoneità delle strutture, valutazione di un nucleo destinato unicamente a famiglie residenti)?
2. Considerando che il rilascio dei numeri identificativi (obbligatorio) di queste strutture è di competenza del Comune, quante strutture sono quindi ufficialmente attive sul nostro territorio (strutture NL e strutture già consolidate a operare sull'arco dell'anno)?
3. Chi verifica che effettivamente, per le strutture NL, allo scadere del 90esimo giorno di occupazione l'attività viene interrotta? Perché oltre tale termine queste strutture, in regime di NL, non possono continuare l'attività.
4. Il parametro cantonale secondo cui in un paese non si deve superare la soglia del 20% di case secondarie, a Morcote viene rispettato?
5. Al momento della ricezione di una domanda di costruzione per il cambio di destinazione da struttura ricettiva NL ad attiva sull'arco dell'anno, quali parametri riguardo l'idoneità di tale cambio vengono valutati, controllati e verificati (eccessiva condensazione delle strutture, disturbo della quiete, ...)?

6. È intenzione del lodevole Municipio d'introdurre una tassa dissuasiva per questa trasformazione/impoverimento del nostro borgo?

In conclusione:


I firmatari ritengono che per salvaguardare il nostro borgo, merito di diversi premi nazionali e internazionali, si debba mantenere un'elevata, se non esclusiva, permanenza di abitanti che vivano il paese anche per giustificare gli importanti investimenti per la riqualifica del nucleo.

Ci preme quindi, a tal proposito, conoscere l'opinione del lodevole Municipio e la strategia che intende percorrere prima che si raggiunga la via del non-ritorno come già accaduto in molte località turistiche simili "alla perla del Ceresio".

Massimo Marcon




Sandra Gianoli



Adria Croci Maspoli



Sibylle Ferrario



Morcote, 28 ottobre 2025

COMUNE DI MORCOTE

T: +41 (0)91 986 00 00
municipio@morcote.ch
www.morcote.ch

Ref.: Linda Valenti
Ris. mun: no. 1058 del 01.12.2025



**Municipio
Riva da Sant Antoni 10
6922 Morcote**

Alle Signore e ai Signori
Consiglieri comunali
del Comune di Morcote

6922 Morcote, 4 dicembre 2025

Risposta interpellanza del 28.10.2025 – AirB&B/Affittacamere

Gentile Signora Presidente,

Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

di seguito la risposta all'interpellanza del 28.10.2025 riguardante i Bed & Breakfast e gli affittacamere, sottoscritta dai Consiglieri comunali Massimo Marcon, Sandra Gianoli, Adria Croci Maspoli e Sibylle Ferrario.

Introduzione: base legale

Per rispondere in modo completo alle domande, è necessario richiamare le principali modifiche normative intervenute negli ultimi anni. Si tratta di un quadro legale complesso e variegato sui tre livelli, federale, cantonale e comunale, in continua evoluzione.

Entrata in vigore nuovo Art. 21a Ltur il 01.02.2022 (Legge sul Turismo)

L'articolo disciplina il numero identificativo obbligatorio per tutte le strutture ricettive a uso turistico, precisando:

Art. 21a Numero identificativo (NL)

¹ Ogni datore di alloggio, così come definito nell'art. 21 cpv. 4, per poter esercitare la propria attività, deve annunciarsi e ottenere un numero identificativo per il tramite dell'apposita piattaforma online dell'ATT (Agenzia Turistica Ticinese). Ai datori di alloggio che sottostanno alla Lear e che al momento dell'introduzione della presente legge sono già correttamente iscritti all'interno della banca dati SEPU viene assegnato automaticamente il numero identificativo.

² Agli alloggi che non sottostanno alla Lear viene rilasciato il numero identificativo immediatamente al termine dell'invio e della compilazione del formulario digitale creato dall'ATT, a condizione che i datori di questi alloggi inseriscano in modo completo i dati richiesti relativi alla struttura ricettiva.

³ I comuni, per il tramite della piattaforma online dell'ATT, sono tenuti a confermare, entro 6 mesi dalla data di rilascio del numero identificativo, l'idoneità delle strutture ricettive da locare a uso turistico sul loro territorio, che non sottostanno alla Lear. In casi particolari può essere concessa una deroga relativa alla tempistica di conferma.

⁴ I datori di alloggio che pubblicano la loro struttura devono fornire e pubblicare il loro numero identificativo all'interno dell'annuncio. Nessun annuncio online e offline può essere pubblicato senza numero identificativo. In caso di abuso è applicabile l'art. 36.

⁵ I datori di alloggio ritenuti non idonei ai sensi dell'art. 21a cpv.3 o che non si sono registrati definitivamente, non possono in nessun modo locare turisticamente la loro struttura, sia per il tramite di piattaforme online che per il tramite di altri canali. Le OTR (Organizzazioni Turistiche Regionali) devono segnalare i casi di contravvenzione.

Al fine di agevolare l'applicazione di tale norma a Comuni e privati, si sono rese necessarie ulteriori modifiche in altri atti normativi:

Modifica Regolamento Legge edilizia (RLE)

Art. 3 Lavori non soggetti a licenza

¹Non soggiacciono a licenza edilizia:

p) in zona edificabile, riservate eventuali norme comunali più restrittive, la locazione a fini turistici non sottoposta alla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023 (LEAR), di unità abitative o di parte di esse, per un periodo complessivo non superiore a 90 giorni per anno civile, previo annuncio al Municipio.

Nuova LEAR del 15.03.2023 (Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione)

Art. 2 La presente legge si applica:

- a) alla vendita di cibi e bevande da consumare sul posto;
- b) all'alloggio di ospiti contro remunerazione;
- c) alla vendita di bevande alcoliche ai sensi della legge federale sulle bevande distillate del 21 giugno 1932 (LAIc);
- d) alla notifica di ospiti indipendentemente dall'assoggettamento alla presente legge.

Art. 3 ¹ La presente legge non si applica a:

- a) ospedali, case di cura e case anziani;
- b) strutture che offrono l'alloggio fino ad un massimo di 6 persone indipendentemente dall'eventuale tipo di cucina offerta ai clienti alloggiati;
- c) centri diurni per anziani e disabili, centri giovanili, centri richiedenti d'asilo o altre strutture analoghe;
- d) mense scolastiche, aziendali o altre strutture analoghe, non accessibili al pubblico;
- e) rifugi, capanne di montagna e alpeggi non raggiungibili direttamente con strade carrozzabili o con impianti di risalita;
- f) buvette aperte solo in concomitanza con eventi culturali o sportivi;
- g) alloggi per gruppi;

- h) appartamenti di vacanza, case e chalet affittati per un periodo limitato e che non offrono prestazioni di albergheria;
- i) attività di ristorazione a domicilio;
- j) circolo (o club privato) e palestre.

² Il Dipartimento competente designato dal Consiglio di Stato (di seguito Dipartimento) è competente per decidere in caso di dubbio circa l'assoggettamento alla presente legge.

³ Il Consiglio di Stato può fornire la definizione delle singole eccezioni.

Nuovo RLEAR del 15.03.2023 (Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione)

Art. 7 ¹ Ai sensi della legge e del presente regolamento si intende per:

d) appartamenti di vacanza, case e chalet affittati per un periodo limitato e che non offrono prestazioni di albergheria: le strutture utilizzabili a scopo abitativo che oltre a non fornire alcun tipo di prestazione alberghiera (servizio di cibo e bevande, lavanderia, ecc.) sono affittate per un massimo di 90 giorni complessivi all'anno, indipendentemente dal numero di ospiti ammessi;

Nel quadro legale complessivo rientrano però anche altre leggi e norme, intimamente connesse con le precedenti, alle quali non si può fare astrazione:

Legge sulle abitazioni secondarie (LASEc)

Comuni sopra il 20%: Abitazioni sfruttate a scopi turistici (art. 7 LASEc)

¹ Nei Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20 per cento possono essere autorizzate nuove abitazioni solamente se sono utilizzate:

- a. come abitazione primaria o abitazione che, secondo l'articolo 2 capoverso³, è equiparata a un'abitazione primaria; o
- b. come abitazione sfruttata a scopi turistici.

² Un'abitazione è considerata sfruttata a scopi turistici se, in modo duraturo, è messa a disposizione di clienti, esclusivamente per soggiorni di breve durata, a condizioni usuali di mercato e conformi all'uso locale, e se:

- a. si trova nello stesso edificio in cui il proprietario ha il suo domicilio principale; o
- b. non è adattata alle esigenze personali del proprietario ed è gestita nell'ambito di una struttura ricettiva organizzata.

Per edifici esistenti realizzati prima dell'entrata in vigore della LASEc

Art. 11 LASEc

¹ Fatte salve le limitazioni d'uso esistenti o future del diritto cantonale o comunale, il tipo di uso abitativo delle abitazioni realizzate in virtù del diritto anteriore è libero.

Solo per abitazioni primarie realizzate in virtù del diritto anteriore (previo cambiamento di destinazione), art. 10 e 11 LASEc.

Attività professionale destinata al reddito

La locazione di appartamenti non costituisce un'utilizzazione commerciale (v. anche DTF 140 II 509: *«il concetto di attività commerciale ai sensi delle norme del diritto della pianificazione e del diritto edilizio non coincide con il concetto di attività commerciale ai sensi della libertà economica. Pertanto, gli uffici non sono generalmente considerati attività commerciali nei piani regolatori. Il criterio determinante è il potenziale di disturbo del tipo di attività»*)

Se non sottoposta alla LEAR, la locazione turistica oltre i 90 giorni all'anno **non** comporta un cambiamento di destinazione in attività commerciale.

Legge sulla pianificazione territoriale (LPT)

Per i fuori zona edificabile ad oggi esiste unicamente una comunicazione interna della Sezione degli enti locali (riportata di seguito), che rende noto ai Comuni che anche per i rustici al di fuori della zona edificabile fino ad un massimo di 90 giorni/anno è possibile prescindere dall'avvio di una procedura di rilascio della licenza edilizia.

Stimate Sindache, Stimati Sindaci,
Stimate e Stimati Municipali,
Gentili Segretarie ed egregi Segretari comunali,

considerato che il diritto della pianificazione territoriale federale, per quanto riguarda il fuori zona edificabile, è fondamentalmente orientato alla riduzione al minimo indispensabile delle costruzioni di edifici e del loro utilizzo e che, di conseguenza, nella fattispecie dell'affitto di breve durata a fini turistici, l'intensità della locazione non può aumentare rispetto a quanto autorizzato, vi segnaliamo che i comuni possono confermare, ai sensi dell'art. 21a cpv. 3 della Legge sul turismo del 25 giugno 2014, l'idoneità delle strutture ricettive da locare a uso turistico nel fuori zona edificabile (rustici) a condizione che la locazione non superi i 90 giorni di effettiva locazione turistica durante un anno civile.

La conferma non necessita l'avvio di una procedura edilizia, ritenuto che la locazione di breve durata a fini turistici per un massimo di 90 giorni annui è assimilabile, in termini di intensità d'uso, a quello che ne farebbero i proprietari.

Restano in ogni caso riservate le eccezioni per la locazione di abitazioni in edifici ai sensi della Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979. Tra queste, sono da intendere, ai sensi dell'articolo 24c della citata legge, la locazione di singole stanze all'interno di abitazioni utilizzate principalmente come abitazioni primarie o nel caso si tratti di un'abitazione di vacanza che era già offerta in affitto dal 1972 ad esempio attraverso uffici del turismo locali, la cui locazione viene ora organizzata attraverso una piattaforma Internet. Rimangono inoltre riservate modifiche di legge di ordine superiore.

Alle regolamentazioni di cui si è detto sopra, si aggiungono poi le norme comunali, in particolare il Piano regolatore e l'Ordinanza tasse rifiuti 2025.

Classificazione comunale delle richieste

Sulla base delle normative vigenti, le strutture vengono suddivise in tre categorie operative:

Caso 1 — No LEAR / -90 giorni

Registrazione diretta in piattaforma ATT.

Il Municipio convalida il numero se l'abitazione è una residenza secondaria già abitabile.

Si applicano la tassa rifiuti per affittacamere fino a 90 giorni e la tassa per residenze secondarie.

A queste strutture viene applicata la seguente tassa rifiuti base comunale.

Residenze secondarie con attività affittacamere fino a 3 mesi	
fino a 4 posti letto	CHF 150.00
ogni posto letto supplementare	CHF 20.00

Caso 2 — No LEAR / +90 giorni

Richiede una domanda di costruzione da "abitazione primaria/secondaria" ad "abitazione primaria/secondaria utilizzata per locazioni di breve durata a scopi turistici superiori a 90 giorni complessivi per anno civile" (fino a 6 posti letto). Dopo il rilascio della licenza edilizia, il Comune convalida il numero NL.

Si applica la tassa rifiuti specifica per affittacamere oltre i 90 giorni.

B&B e affittacamere con attività superiore ai 3 mesi	
fino a 4 posti letto	CHF 200.00
ogni posto letto supplementare	CHF 25.00

Caso 3 — Strutture soggette a LEAR

Richiede una domanda di costruzione ordinaria.

Non dispongono del numero NL ma unicamente di una patente LEAR.

B&B e affittacamere con attività superiore ai 3 mesi	
fino a 4 posti letto	CHF 200.00
ogni posto letto supplementare	CHF 25.00

1. C'è la volontà da parte del Municipio di chinarsi sul problema e trovare delle soluzioni che limitino queste trasformazioni (applicazione di tasse supplementari, verifica idoneità delle strutture, valutazione di un nucleo destinato unicamente a famiglie residenti)?

Il Municipio è l'organo esecutivo del Comune; pertanto deve applicare e vigilare sull'applicazione delle leggi comunali, cantonali e federali in vigore. Ciò premesso il Municipio è favorevole ad approfondire il tema degli affittacamere assieme al Consiglio comunale, eventualmente tramite una commissione ad hoc che analizzi la situazione e i pro e contro di eventuali modifiche di legge. Se emergerà che vi è una volontà di limitare queste trasformazioni, creando l'opportuna base legale, il Municipio si applicherà in tal senso.

Detto ciò, il Municipio ha più volte affrontato il tema degli affittacamere nel corso delle proprie sedute, sia nell'ambito del rilascio delle licenze edilizie per i cambi di destinazione, sia nell'ambito della conferma dell'idoneità delle strutture per l'ottenimento del numero identificativo NL.

Possibilità di limitazione del fenomeno

Attualmente tutte le casistiche sopraindicate sono compatibili con le destinazioni ammesse, secondo il Piano regolatore in vigore, nel nucleo e nelle zone residenziali.

Pertanto, ad oggi:

- non è possibile negare un numero NL o una licenza edilizia per motivi puramente legati alla destinazione;
- l'unico strumento per limitare i casi 2 e 3 sarebbe una modifica del Piano regolatore, competenza del Legislativo.
- Ritenuta l'assenza di un obbligo all'inoltro di una domanda di costruzione/ottenimento di una licenza edilizia non è possibile vietare l'utilizzo di un'abitazione esistente quale affittacamere fino a 90 giorni/l'anno

A titolo informativo si segnala inoltre che nel 2025, Andrea Censi (Lega) ha presentato una mozione - insieme ad altri deputati - al Gran Consiglio ticinese per aumentare il limite da 90 a 180 giorni entro cui un privato può affittare la propria casa o appartamento ("casa di vacanza") senza dover richiedere un cambio di destinazione edilizia.

2. Considerando che il rilascio dei numeri identificativi (obbligatorio) di queste strutture è di competenza del Comune, quante strutture sono quindi ufficialmente attive sul nostro territorio (strutture NL e strutture già consolidate a operare sull'arco dell'anno)?

Il rilascio dei numeri identificativi è di competenza dell'ATT; al Comune spetta unicamente la conferma dell'idoneità.

Di seguito i dati relativi alle strutture attive sul territorio suddivise per casistica (NL e strutture annuali):

Provvisi di numero NL:

Totali: 43 (di cui 9 in fase di approvazione); di questi 43, 14 sono nel nucleo

Caso 1: 34 sono affittati per meno di 90 gg l'anno;

Caso 2: 9 per più di 90 gg l'anno;

Con autorizzazione LEAR:

Caso 3: 9 strutture

3. Chi verifica che effettivamente, per le strutture NL, allo scadere del 90esimo giorno di occupazione l'attività viene interrotta? Perché oltre tale termine queste strutture, in regime di NL, non possono continuare l'attività.

Le strutture turistiche sono obbligate per legge a notificare gli ospiti.

Il controllo spetta:

- al Comune, tramite la Polizia comunale;
- all'OTR, che trasmette annualmente (nel mese di gennaio dell'anno successivo) le cifre dell'occupazione.

L'OTR può inoltre richiedere ai proprietari un estratto della piattaforma utilizzata per la pubblicazione dell'alloggio.

Attualmente:

- non sono stati effettuati controlli di polizia, ritenuti difficili e sproporzionati;
- un solo caso ha richiesto l'avvio di una procedura di cambio di destinazione a posteriori.

Riuscire a evincere uno sforamento del numero massimo di giorni consentito è estremamente più difficile e complesso da comprovare rispetto a chi commette un illecito riguardo ad un divieto totale di effettuare un'attività. Si tratta di una problematica nota e condivisa da tutti i Comuni del Cantone, alla quale non si è ancora potuta trovare una soluzione soddisfacente e percorribile.

4. Il parametro cantonale secondo cui in un paese non si deve superare la soglia del 20% di case secondarie, a Morcote viene rispettato?

La LASEC è in vigore dal 2012 ed è una Legge federale (meglio conosciuta come "legge Weber").

Il Comune di Morcote è da sempre soggetto alla legge poiché la soglia del 20% risultava superata sin dalla sua entrata in vigore.

Di conseguenza, non è possibile autorizzare alcuna nuova abitazione secondaria, a meno che non si tratti della riconversione di un appartamento già esistente entro l'entrata in vigore della LASEC. In questo caso, infatti, giusta l'art. 11 cpv. 1 LASEC "fatte salve le limitazioni d'uso esistenti o future del

diritto cantonale o comunale, il tipo di uso abitativo delle abitazioni realizzate in virtù del diritto anteriore è libero il tipo di utilizzo è libero”.

Conscio della delicatezza della tematica, il Municipio è attento ad un'applicazione scrupolosa della Legge federale.

Si tratta tuttavia di una tematica, seppur connessa, diversa rispetto a quella dell'affittacamere.

5. Al momento della ricezione di una domanda di costruzione per il cambio di destinazione da struttura ricettiva NL ad attiva sull'arco dell'anno, quali parametri riguardo l'idoneità di tale cambio vengono valutati, controllati e verificati (eccessiva condensazione delle strutture, disturbo della quiete, ...)?

Per il cambio di destinazione da struttura NL a struttura attiva tutto l'anno (o da abitazione a uso turistico superiore ai 90 giorni), occorre presentare una domanda di costruzione nella forma ordinaria, come codificato dalla Legge edilizia, comprensiva della documentazione necessaria a dipendenza dei casi (es. se vi sono o meno interventi edilizi).

Non vengono valutati elementi come la condensazione delle strutture nelle vicinanze o la distanza da altre attività NL poiché al momento non vi è base legale per imporre tali limitazioni.

Per quanto riguarda la quiete pubblica, è applicabile unicamente la relativa ordinanza comunale; tuttavia la Polizia non ha finora ricevuto segnalazioni e non sono stati di conseguenza eseguiti controlli specifici. È pervenuta un'unica lamentela al Municipio e vi sono stati interventi in Consiglio comunale.

A tal proposito, il Municipio si appresta a trasmettere a tutti i responsabili delle strutture turistiche una breve guida volta a sensibilizzare gli ospiti al rispetto delle regole del nostro Comune e alle norme di buona convivenza, al fine di preservare l'armonia con i cittadini e l'ambiente.

6. È intenzione del lodevole Municipio d'introdurre una tassa dissuasiva per questa trasformazione/impoverimento del nostro borgo?

Il Municipio ha già introdotto una tassa rifiuti specifica per gli affittacamere. Inoltre, l'Ente turistico applica tasse di soggiorno dedicate. Al momento, altre forme di tassazione mirata non risultano praticabili. È facoltà del Consiglio Comunale eventualmente proporre una modifica ad un regolamento o l'introduzione di un nuovo regolamento Comunale. L'unica tassa attualmente dissuasiva in essere risulta il “contributo sostitutivo dei posteggi” che però alcuni Consiglieri comunali hanno proposto di abrogare.

Considerazioni finali

Il Municipio ritiene di aver messo in atto tutte le misure possibili nell'ambito delle competenze dell'Esecutivo.

Ulteriori interventi, in particolare eventuali limitazioni strutturali o pianificatorie, richiederebbero modifiche del Piano regolatore di competenza del Legislativo.

Si sottolinea che gli affittacamere sono considerati "letti caldi". Sono quindi preferibili ai "letti freddi" delle case di vacanza per l'indotto generato. Molti affittacamere hanno soppiantato degli appartamenti già adibiti a case di vacanza. Di conseguenza non si è registrata una reale diminuzione delle abitazioni primarie. Questi casi, se non annunciati alla piattaforma di registrazione alloggi, risultano di difficile identificazione senza che avvenga una segnalazione, ad esempio da parte dei vicini. Vi è poi da considerare che vi sono delle abitazioni che per diversi motivi difficilmente risulterebbero appetibili come case primarie, per motivi di dimensioni, irraggiamento solare ecc... ad esempio come alcune abitazioni della "zona cantine" o del "nucleo". Un divieto al loro cambio di destinazione le svaluterebbe in modo importante toccando in modo significativo il valore della proprietà privata.


Da ultimo si sottolinea che Morcote si è sempre definito luogo turistico e negli anni la scomparsa delle strutture ricettive "classiche" come gli alberghi ha inciso notevolmente anche sugli altri attori legati al turismo; queste nuove forme di ospitalità vanno a colmare quindi questa lacuna.

Eventuali problemi di disturbo della quiete pubblica possono manifestarsi sia nelle abitazioni primarie sia in quelle secondarie; la loro gestione dovrebbe avvenire in modo mirato tramite ordinanze comunali o regolamenti condominiali.

In conclusione, il Municipio propone di istituire una commissione ad hoc per studiare la tematica e valutare eventuali correttivi, tenendo conto di tutte le conseguenze che essi comporterebbero. La tematica, complessa, necessita infatti di un approccio a 360 gradi.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Giacomo Caratti



Il Vice Segretario:

Luca Romano